



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 98 del 23 Dicembre 2025

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 22 Dicembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Antonio	STRONGOLI	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°7

a carico di Luigi Marcone, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Paolana;

la società Paolana

per rispondere:

1) Luigi Marcone, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Paolana della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore Emiliano Filippo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 222/2024-25 del 28.4.2025, comunicato alla società USD Paolana a mezzo pec del 30.4.2025;

2) la società Paolana a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Luigi Marcone.

IL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE,

Letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 122 pfi 25-26, avente ad oggetto: "Mancato adempimento da parte della USD Paolana all'obbligo di corrispondere al calciatore Emiliano Filippo la somma accertata dal Collegio Arbitrale della LND nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia";

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 16.10.2025;

Vista la nota trasmessa all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini in data 28.10.2025 da Luigi Marcone, presidente della società USD Paolana, con allegata liberatoria del 18.7.2025 sottoscritta dal calciatore Emiliano Filippo attestante l'avvenuto pagamento della somma di cui al lodo 222/2024-25 del 28.4.2025 e relative ricevute del 18.7.2025 dei bonifici emessi in favore del calciatore e del suo legale di fiducia per spese legali;

Lette le dichiarazioni rilasciate da Luigi Marcone, presidente della società USD Paolana, in sede di audizione del 6.11.2025 dallo stesso richiesta all'esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 222/2024-25 del 28.4.2025, comunicato alla società USD Paolana a mezzo pec del 30.4.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 30.4.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società USD Paolana il lodo prot. n. 222/2024-25 del 28.4.2025;
- segnalazione del calciatore Emiliano Filippo pervenuta in data 9.7.2025, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 222/2024-25 del 28.4.2025;
- fogli censimento della società Paolana per le stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026, completi di allegati e variazioni;

Ritenuto che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che Luigi Marcone, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Paolana, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore del calciatore sig. Emiliano Filippo della somma di € 1.200,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 222/2024-25 del 28.4.2025, comunicato alla società Paolana mezzo pec del 30.4.2025. E che tali fatti emergono documentalmente dal provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ritualmente notificato alla società inadempiente a mezzo pec in data 30.4.2025, nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e di ricezione della nota di comunicazione della pronuncia appena citata.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Maurizio De Dominicis, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- 1) Luigi Marcone, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Paolana;
 - 2) la società Paolana
- per rispondere:

1) Luigi Marcone, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Paolana della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore Emiliano Filippo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 222/2024-25 del 28.4.2025, comunicato alla società USD Paolana a mezzo pec del 30.4.2025;

2) la società Paolana a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Luigi Marcone, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 22 dicembre 2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi e per i deferiti, l'Avvocato Agostino Mazzeo.

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, Da ultimo ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

Per Luigi Marcone, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Paolana l'inibizione per mesi quattro;

Per la Società Paolana l'ammenda di € 300,00 e la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 25/26

Sanzione attenuata in relazione all'ammenda ed all'inibizione del Presidente Luigi Marcone in quanto il pagamento è stato disposto, seppure in ritardo.

L'Avvocato Agostino Mazzeo chiede le sanzioni vengano revocate ed in subordine contenute nel minimo

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riportato nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. La sanzione richiesta per gli stessi appare inoltre congrua e adeguata ai fatti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- a Luigi Marcone, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Paolana l'inibizione per mesi QUATTRO;
- alla società PAOLANA l'ammenda di € 300,00 e la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026.

2.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 22 Dicembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Antonio	STRONGOLI	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 15 del Sig. ANGHELONE Carmelo (tesserato Società A.S.D. Polosportiva Bagaladi)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 6 novembre 2025 (Inibizione fino al 31/12/2029)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante assistito dall'Avvocato Maria Francesca Toscano nonché l'arbitro a chiarimenti alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

Il reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo gli ha irrogato l'inibizione fino al 31.12.2029 per atto di violenza contro l'arbitro che veniva colpito con un pugno al volto, circostanza che richiedeva di ricorrere alle cure mediche presso l'Ospedale di Locri, con prognosi di 8 giorni.

Seppur riconoscendo di aver posto in essere una condotta irraguardosa nei confronti dell'ufficiale di gara per averlo tenuto dalla maglietta al fine di redarguirlo in merito alla cattiva gestione della gara, tuttavia contesta fermamente di averlo colpito al volto con un pugno.

La Corte in esito all'audizione della reclamante - avvenuta nella seduta CSAT del 24/11/2025 - riteneva opportuno convocare l'arbitro a chiarimenti.

Nel corso dell'audizione l'arbitro, nel riportarsi al suo rapporto che confermava integralmente, affermava che è stato colpito con un pugno sulla parte sinistra del volto e che in quel frangente l'assistente di parte del reclamante affermava "te le sei cercate".

La narrazione dell'arbitro è supportata da elementi circostanziati e oggettivi che ne supportano la credibilità. La produzione di documentazione medica rilasciata da struttura pubblica con prognosi di otto giorni contribuisce, inoltre, a certificare l'episodio con ragionevole certezza.

In via istruttoria, questa Corte ritiene, pertanto, non necessaria l'audizione dei testi indicata dal reclamante.

La fattispecie di responsabilità va ricondotta al disposto dell'art 35 comma 2 C.G.S. (I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica) che statuisce per tali episodi di violenza una sanzione minima di 4 anni di squalifica.

Ritiene inoltre che la pena da applicarsi nel caso di specie debba essere pari al minimo edittale e quindi di quattro anni.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione a tutto il 5 novembre 2029

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce l'inibizione al Sig. ANGHELONE Carmelo fino al 5 novembre 2029, sanzione che è da considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative ex art.35 comma 7 C.G.S. dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva

RECLAMO n.26 della Società MELICUCCO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 94 del 12 dicembre 2025 (squalifica allenatore Antonino ZUMBO fino al 16/04/2026).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La società Melicucco Calcio impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al proprio allenatore Antonino Zumbo una squalifica fino al 16/04/2026 per condotta ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell'arbitro e per atto di protesta violenta nei confronti dello stesso durante la gara.

La reclamante nega che lo Zumbo abbia posto in essere condotte ingiuriose, minacciose o violente per cui chiede che venga annullata o ridotta significativamente la squalifica, rimodulandola eventualmente a quanto previsto per una protesta verbale non offensiva.

Il rapporto dell'arbitro non può essere posto in dubbio in quanto riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva.

Tuttavia, ritiene questa Corte che la pena da applicarsi nel caso di specie possa essere ridotta, in parziale accoglimento del reclamo, a tutto il 12 febbraio 2026.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al Sig. Antonino ZUMBO fino al 12 febbraio 2026; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 27 della Società A.S.D. REGGIO CALABRIA CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 93 del 11 dicembre 2025 (squalifica allenatore PRATICO' Pasquale per CINQUE giornate).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la parte reclamante,

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica di n. 5 giornate all'allenatore Praticò Pasquale per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara e per aver dato pugni violenti alla porta d'ingresso del palazzetto mentre raggiungeva la tribuna a seguito del provvedimento di espulsione.

La parte reclamante dichiarava che le condotte attribuite fossero state male interpretate, giacché l'allenatore, nel raggiungere la tribuna, rimaneva accidentalmente bloccato all'esterno del palazzetto e, pertanto, essendo sprovvisto di telefono cellulare, si vedeva costretto a bussare energicamente nel tentativo di farsi aprire la porta d'ingresso. Insiste, conseguentemente, per una riduzione della sanzione.

Ritenendo fondate le giustificazioni addotte da parte reclamante e, altresì, considerando che il comportamento dell'allenatore non era rivolto all'arbitro, ma dettato dal sopraggiungere di una circostanza del tutto fortuita ed estranea dalle dinamiche di gioco.

La sanzione, quindi, va rimodulata riducendola a n. 2 giornate di squalifica.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica dell'allenatore PRATICÒ Pasquale a DUE giornate. dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi